

Avvisi

COMUNE DI CASARANO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Provvedimento n. 04/2018**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE UFFICIO VAS
n. 04 del 28 Dicembre 2018**

Oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”) - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS del “Progetto di Piano Particolareggiato e PEEP del progetto Norma 3.3 di ampliamento della zona 167 di Pietra Bianca”.

Autorità procedente: Servizio pianificazione del Territorio del Comune di Casarano (LE).

L’anno **2018**, addì **28** del mese di **dicembre** in Casarano (LE), presso l’Ufficio VAS dei comuni di Casarano e Alezio con sede in Casarano, Piazza S. Domenico n.1, l’Ing. Stefania GIURI, quale Responsabile Ufficio VAS, giusta Decreto Sindacale n. 08 del 18.01.2018, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata,

PREMESSO che:

- il Comune di Casarano (LE) è dotato di PRG (Piano Regolatore Generale) vigente - che non è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica poiché approvato in data antecedente all’entrata in vigore della normativa in materia di VAS;
- con nota prot. n. 28854 del 06.12.2016 il Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all’Ufficio Vas per i Comuni di Casarano e Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 del 23.10.2014, Istanza di Verifica in adempimento del D.Lgs. 152/2006 e art.8 L.R. 44/2012 per l’intervento di cui all’oggetto, allegando la seguente documentazione in copia cartacea e su supporto CD Rom:

RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA

ELABORATI DI PIANO:

Relazione illustrativa

Norme tecniche di attuazione

Tavola 1	Inquadramento territoriale
Tavola 2	Stralcio aerofotogrammetrico ed estratto catastale
Tavola 3	Stralcio del PRG, PN 3.3
Tavola 4	Stato di fatto
Tavola 5	Variante proposta del PN 3.3 Nuovo riconfinamento
Tavola 6	Variante del PN 3.3 su mappa catastale
Tavola 7	Particolare tipologico
Tavola 8	Progetto del Piano di Lottizzazione
Tavola 9	Progetto di piano su mappa catastale
Tavola 10	Rete stradale
Tavola 11	Rete idrica
Tavola 12	Rete fognante
Tavola 13	Rete di pubblica illuminazione
Tavola 14	Utili ed oneri

Copia della determina del Responsabile del V Settore - Assetto del Territorio RS n. 491 del 6.12.2016 RG n.1814 del 10.12.2016 di avvio della procedura di assoggettabilità a VAS e proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale;

- con nota prot. n. 615 del 11.01.2017, il Responsabile dell’Ufficio VAS trasmetteva ai richiedenti richiesta

del pagamento dei diritti istruttori, giusta deliberazione G.C. Comune di Casarano n. 352 del 14.11.2014 e deliberazione G.C. Comune di Alezio n. 118 del 14.11.2014;

- con nota acquisita al prot. n. 9419 del 12.04.2017 l'ing. Giuseppe Mita, progettista - dell'intervento, trasmetteva copia del bonifico dell'importo di € 3.500,00 eseguito per diritti istruttori P.L. U.M.I. 3.3.1 ampliamento zona 167 Pietra Bianca, PEEP proponenti Torsello Massimo, Laura Antonia e Marco Giuseppe;
- con nota prot. n. 13698 del 31.05.2017, l'Ufficio VAS provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato nell'area riservata del sito istituzionale del Comune di Casarano all'indirizzo <http://www.comune.casarano.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/procedimento-di-verifica-di-assogettabilita-a-vas-umi-3-3-1-casarano>):
 - Regione puglia – Servizio ecologia;
 - Regione Puglia – Servizio urbanistica;
 - Regione Puglia – Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità;
 - Regione Puglia – Servizio ciclo dei rifiuti e bonifiche;
 - Regione Puglia – Servizio tutela delle acque;
 - Regione Puglia – ARPA Puglia;
 - Regione Puglia – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Regione Puglia – Servizio assetto del territorio: ufficio attuazione pianificazione paesaggistica;
 - Regione Puglia – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - Autorità idrica pugliese;
 - Autorità di bacino della Puglia;
 - Ufficio struttura tecnica provinciale (Genio Civile) di Lecce;
 - Provincia di Lecce – Settore lavori pubblici e mobilità;
 - Provincia di Lecce – Settore territorio, ambiente e programmazione strategica;
 - Azienda Sanitaria locale di Lecce;
 - Comune di Casarano – Servizio pianificazione del territorio.
- con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l'invio di eventuali contributi in merito all'assogettabilità a VAS alla scrivente Autorità Competente, nonché all'Autorità Procedente, entro il termine di 30 giorni;
- con nota AOO - 0159/0028/0003-Protocollo 00411118-159-del 30.06.2017, acquisita al prot. com. n. 16772 del 03.07.2017, **l'Arpa Puglia** inviava il proprio contributo rilevando che la documentazione presentata risulta non esaustiva al fine della descrizione descrizione del livello di sensibilità ambientale dell'area interessata dal Piano e della valutazione dei potenziali impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla sua attuazione. Detta nota veniva trasmessa da questo ufficio ai richiedenti (prot. com. n. 30183 del 04.12.2017), affinché fossero forniti gli elementi integrativi richiesti da Arpa Puglia - DAP Lecce per l'espressione del proprio parere;
- con nota Adbp AOO_AFF_GEN 0010025 del 18.07.2017, acquisita al prot. com. n. 18378 del 19.07.2017 **l'Autorità di Bacino della Puglia** comunicava che *dalla verifica degli elaborati desunti dal link indicato non risultano vincoli PAI per l'area di intervento*;
- con nota prot. n. 16831 del 05.09.2017, acquisita al prot. com. n. 21753 del 06.09.2017, la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio** trasmetteva il proprio contributo rilevando che *il sito interessato dal Piano di Lottizzazione non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, e che, a conoscenza della Scrivente, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la verifica da effettuare da parte dell'Ente competente. Di conseguenza, atteso che i possibili impatti sul patrimonio culturale sono di natura prettamente percettiva, è stata valutata l'interferenza delle opere sulle visuali che caratterizzano l'area circostante il sito in esame. Su tale area - individuata come la fascia di territorio definita dal tracciato della strada per Collepasso, oggi S.P. 322, a sud-est, dall'abitato di Casarano a sud, dalla via Extraurbana*

Pineta a ovest e dal confine comunale a nord-ovest - si rileva la presenza sia di Beni Paesaggistici che di Ulteriori Contesti Paesaggistici sottoposti a tutela dal PPTR. In particolare si segnala la presenza di un Bosco a sud ovest, individuato come Bene Paesaggistico, e dei seguenti Ulteriori Contesti Paesaggistici: Area di rispetto dei boschi relativa al bosco sopra citato, Paesaggi rurali a nord-est e della stessa S.P. 322, individuata come Strada a valenza paesaggistica.

L'area suddetta costituisce di fatto una periferia urbana, ubicata tuttavia come già detto all'interno di un più ampio contesto variegato, caratterizzato dalla presenza di edilizia di tipo abitativo di epoca recente, sita all'interno del comparto che si intende ampliare, e di insediamenti produttivi, ma anche di frange di tessuto edilizio storico, di appezzamenti di terreni alberati e/o coltivati e degli elementi tipici del paesaggio agrario salentino, che costituiscono fattori di qualificazione del territorio, rendendolo riconoscibile e identitario. La presenza della strada a valenza paesaggistica immediatamente prospiciente il sito in cui ricade l'ampliamento in esame, inoltre, rende particolarmente rilevante la problematica della visibilità delle opere progettate.

In un tale contesto, a parere della Scrivente, un intervento in contrasto con i caratteri propri dell'edilizia tradizionale locale contribuirebbe a diminuire i valori sopra menzionati. Per tali ragioni, simili pianificazioni dovranno comprendere specifici accorgimenti tali da consentire al territorio di "assorbire" le trasformazioni legate alle nuove opere, limitandone gli impatti sul patrimonio culturale locale.

Le opere legate alla pianificazione in esame, così come rappresentate sugli elaborati grafici, pur comportando l'espianto di un consistente numero di alberature, prevalentemente ulivi, prevedono l'inserimento di nuovi fabbricati contenuti a due soli livelli fuori terra ed includono la presenza di rilevanti spazi destinati a verde. Inoltre, la lottizzazione proposta, come si è detto, è collocata in una porzione di territorio di fatto interclusa tra due segni di trasformazione del territorio avvenuti in epoca recente, il comparto esistente ad ovest e la S.P. 334 a nord-est, ed inserita in un più ampio contesto già ampiamente edificato, il che comporta una riduzione degli impatti visivi sul territorio circostante.

- *Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Scrivente è dell'opinione che la presente variante non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica tuttavia ritiene opportuno segnalare la necessità di limitare l'uso di finiture e tecnologie estranee alla tradizione locale e di prevedere opere di mitigazione e compensazione tese sia a diminuire l'impatto visivo delle opere di progetto che a conseguire una maggiore integrazione delle stesse all'interno del contesto territoriale variegato sopra descritto, proponendo una qualità architettonica dell'edificato più elevata rispetto a quella visibile nel comparto già realizzato. Pertanto dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:*

- 1. a compensazione delle previste opere di espianto degli ulivi, dovrà essere garantita la presenza di essenza vegetali autoctone (arboree e/o arbustive) negli spazi aperti, sia all'interno dei singoli lotti di intervento, che nelle aree a standard, preferibilmente mediante reimpianto degli ulivi da espiantare;*
- 2. non dovranno essere realizzate sistemazioni degli spazi verdi a prato inglese, in quanto comporterebbero l'introduzione di un elemento estraneo ai luoghi; dovranno essere preferiti spazi aperti a terreno vegetale o, in alternativa, con ghiaia o mista terra battuta e ghiaia;*
- 3. le superfici pavimentate esterne, qualora non immediatamente attigue ai fabbricati, dovranno essere pavimentate esclusivamente con tecnologie drenanti, preferibilmente mediante la posa di elementi distanziati a giunto largo, tali da consentire un adeguato drenaggio e la naturale crescita del manto erboso;*
- 4. per le aree a parcheggio dovranno essere adottate tipologie di pavimentazione, del tipo grigliato carrabile, adatte a sostenere i carichi veicolari, ma tali da consentire un adeguato drenaggio e la naturale crescita del manto erboso; ciò al fine sia di conseguire un minore impatto visivo rispetto ad un'eventuale uniforme ed estesa pavimentazione cementizia, sia di contenere l'aumento delle superfici urbane impermeabili, con sensibili effetti sulle potenzialità di assorbimento delle acque piovane da parte dei suoli.*
- 5. dovrà essere contenuta l'altezza massima delle eventuali recinzioni in muratura, che dovranno avere finitura preferibilmente analoga a quella delle murature esterne degli edifici; le stesse potranno eventualmente essere sovrastate da semplici ringhiere in ferro con elementi verticali;*

6. avulse dal contesto territoriale sopra descritto, prediligendo l'inserimento di edifici che siano improntati alla linearità sia dal punto di vista degli sviluppi planivolumetrici che dei materiali costruttivi da utilizzare; in particolare dovrà essere evitato l'utilizzo di cemento a faccia vista o rivestimenti con materiali impropri, prediligendo per le murature esterne finiture lisce opache di cromia chiara; dovranno essere evitate facciate vetrate e/o aperture in prospetto di grandi dimensioni, prediligendo aperture a sviluppo verticale di dimensioni consone, eventualmente dotate di semplici cornici lisce; dovrà essere evitato l'inserimento di cornici, balaustre e/o altri elementi modanati;

- con nota acquisita al prot. comunale n. 18087 del 26.07.2018 il progettista del Piano, Ing. Giuseppe Mita, in riscontro a nota di questo ufficio prot. n. 30183 del 04.12.2017, trasmetteva nuovo *Rapporto Ambientale Preliminare e Relazione geologico-tecnica e verifica di compatibilità ambientale con gli strumenti di pianificazione territoriali a supporto del progetto di Piano*;
- con nota prot. n. 21151 del 12.09.2018, l'Ufficio VAS trasmetteva agli Enti Competenti in materia ambientale consultati la seguente documentazione:

- Rapporto Ambientale Preliminare (**elaborato sostitutivo del precedente**)
- Relazione geologico tecnica (**elaborato integrativo**)

indicando nuovamente il link pubblicato nell'area riservata del sito istituzionale del Comune di Casarano per la consultazione della restante documentazione relativa al Piano in esame, giusta nota prot. n. 13698 del 31.05.2017;

- con la suddetta nota si comunicava agli Enti consultati che si sarebbe tenuto conto dei contributi già pervenuti, raccomandando loro di effettuare l'invio di eventuali contributi in merito all'assoggettabilità a VAS alla scrivente Autorità Competente, nonché all'Autorità Procedente, entro l'ulteriore termine di 30 giorni;
- con nota pec AOO_148/Prot/1543 del 27.09.2018, acquisita al prot. com. n. 22851 del 01.10.2018, la **Regione Puglia - Sezione infrastrutture per la mobilità**, trasmetteva il proprio contributo osservando quanto segue: *Al fine di effettuare una migliore valutazione dell'impatto indotto sulla mobilità dal Piano di che trattasi, siano individuate ed adeguatamente rappresentate le reti di viabilità extraurbana, urbana e di accesso all'area, specificando altresì lo schema di circolazione interna. Sia calcolato il flusso di traffico incrementale dovuto all'attuazione dell'intervento e se ne verifichi la funzionalità rispetto al carico di rete attuale e alla capacità del sistema infrastrutturale. Con riferimento ai parcheggi, siano individuati i posti auto per disabili e gli stessi siano dimensionati secondo gli standard normativi, assicurando, inoltre, l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche. Sia garantita la permeabilità di strade, marciapiedi e parcheggi. Con riferimento alla strada ad est della lottizzazione (non prevista dallo strumento urbanistico vigente e progettata al fine di uno "scorrimento più ordinato"), considerata la larghezza della sezione delle strade di accesso ai lotti (10 metri o 5 nei casi in cui è garantita già la circolazione interna), si suggerisce di rendere la stessa un percorso pedonale ed alberato. Tale soluzione ridurrebbe, altresì, l'impatto visivo e acustico nei confronti delle strade provinciali 334 e 322 e garantirebbe una fruizione dell'area. Si suggerisce di dotare il piano di pista ciclabile, anche ad uso promiscuo, con l'obiettivo che la stessa diventi parte attiva di un piano di rete ciclabile più ampio, garantendo così una maggiore mobilità sostenibile ed intermodale. Tutto ciò premesso e considerato, fermo restando le osservazioni di cui sopra, a parere di questa Sezione, per quanto di competenza, rileva che il piano di che trattasi non interferisce con le previsioni strategiche individuate dal piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti.*
- con nota pec protocollo 0066196 – 294 del 12.10.2018, acquisita al prot. com. n. 24213 del 15.10.2018, l'**Arpa PUGLIA** trasmetteva il proprio contributo rappresentando quanto segue: *Pur concordando che incrociando le previsioni insediative con le caratteristiche dell'area d'intervento non si evincono impatti di una significatività tale da necessitare di un approfondimento in sede di procedura di VAS, da un punto di vista qualitativo, si sottolineano i seguenti possibili impatti:*
 - emissioni atmosferiche inquinanti, aumento di combustione non industriale e traffico veicolare;
 - sottrazione dei suoli agricoli - impermeabilizzazione e perdita della capacità produttiva e di immagazzinamento di carbonio;
 - incremento dei consumi idrici;

- *incremento della produzione di rifiuti solidi urbani;*
- *incremento del flusso energetico dovuto all'ulteriore antropizzazione, consumi elettrici e termici.*
In conclusione, si può ritenere che i possibili impatti ambientali dovuti al piano siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di mitigazione e a tal fine chiede che:
- *siano rispettate le misure di mitigazione previste nel Rapporto Preliminare di Verifica;*
- *si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche attenendosi comunque alla normativa regionale in materia;*
- *si persegua il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche (Regolamento Regionale n. 26 del 09 dicembre 2013, ovvero della "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"), in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta per l'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo;*
- *in merito all'inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della LR 3/2002) e si evidenzii l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale;*
- *si privilegi per le sistemazioni esterne e per i parcheggi l'uso di pavimentazioni drenanti, a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell'intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno che garantisca la tutela delle falde sotterranee dalla contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti;*
- *siano salvaguardate il più possibile le alberature esistenti nella realizzazione di aree a verde, facendo salva la ripiantumazione, laddove possibile, degli individui vegetali esistenti avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo cure necessarie per l'ora fase immediatamente successiva al reimpianto e si utilizzino nei nuovi interventi specie vegetali autoctone (ai sensi del D. Lgs. 386/2003);*
- *si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto della normativa vigente (art. 41 bis della L. 98/2013);*
- *si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla LR 13/2008 e s.m.i. "Norme per l'abitare sostenibile", privilegiando in particolare l'adozione:*
 - *di materiali, di componenti edili e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;*
 - *di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR n. 1471/2009 e s.m.i.);*
 - *di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici integrati);*
 - *di disgiuntori e cavi schermati, prevedendo altresì il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori, ai fini del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico indoor.*

Si raccomanda che tutte le prescrizioni recepite dall'Autorità Competente siano riportate nell'atto definitivo di approvazione del Piano.

- con nota pec del 09.10.2018, acquisita al prot. com. n. 23798 del 10.10.2018, l'**Acquedotto Pugliese** faceva presente che il comparto oggetto d'intervento risulta per la maggior parte escluso dal Piano di Tutela delle Acque (DGR n. 230 del 20.10.2009) e pertanto invitava l'Amm.ne Comunale a richiedere all'Autorità Idrica Pugliese la conformità al Piano d'Ambito del comparto di che trattasi;

- con nota pec prot. 4746 del 17.10.2018, acquisita al prot. com. n. 24620 del 18.10.2018, - l'**Autorità Idrica Pugliese** trasmetteva le proprie osservazioni di seguito riportate:
 Preliminarmente giova evidenziare che l'area oggetto d'intervento risulta esterna alla perimetrazione dell'agglomerato di Casarano, così come indicato dal vigente Piano di Tutela della Acque (rif. Deliberazione Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009).
 Dalla documentazione trasmessa e dagli elaborati consultabili al link di seguito riportato <http://www.comune.casarano.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/procedimento-di-verifica-diassogettabilita-a-vas-umi-3-3-1-casarano>
si rileva che le reti idriche e fognarie di progetto saranno allacciate alle rispettive reti esistenti.
*A tal riguardo, con riferimento al dimensionamento delle opere, si rammenta, a codesta Amministrazione Comunale, che il vigente Piano d'Ambito riporta la previsione demografica ISTAT, corrispondente allo scenario alto, e che per gli abitati ricadenti nella classe demografica tra 20.000-50.000 abitanti residenti (tra cui ricade l'abitato di Casarano), considera una dotazione idrica (al netto delle perdite) di previsione al 2018 pari a 160 l/(ab*g).*
Relativamente al previsto collegamento delle infrastrutture a rete con quelle già esistenti, si chiede al Soggetto Gestore di verificare e comunicare la conformità con le opere in esercizio, con particolare riferimento alla disponibilità di approvvigionamento idrico oltre che alla capacità del presidio depurativo di trattamento degli ulteriori reflui rinvenienti dalla nuova area oggetto d'infrastrutturazione.
Per tutto quanto sopra esposto, considerato altresì che il comparto oggetto di infrastrutturazione risulta esterno alla perimetrazione dell'agglomerato di Casarano, nell'esprimere un preliminare nulla osta all'intervento in questione, questa Autorità si riserva comunque di fornire il parere definitivo a valle dell'acquisizione da parte di codesta Amministrazione dell'atto di autorizzazione a procedere al comparto in parola, nonché del carico generato dal comparto in parola, espresso in Abitanti Equivalenti (AE), anche ai fini della verifica di conformità con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato sopra detta.
- con nota prot. com. n. 25456 del 25.10.2018 questo ufficio, su richiesta telefonica dei tecnici AQP con riferimento alla nota prot. 4746/2018 dell'Autorità Idrica Pugliese, trasmetteva all'Acquedotto Pugliese i dati relativi agli abitanti equivalenti stimati in base alla LR 10/2014 per il Piano in parola;
- con nota pec prot. AQP U-14/11/2018-0115422, acquisita al prot. 26994 del 15.11.2018, l'**Acquedotto Pugliese** significava quanto segue:
 1. *la realizzazione delle reti idriche di cui al comparto in oggetto sono fattibili da un punto di vista di disponibilità della risorsa idrica considerata una pressione massima di 0,8 atm;*
 2. *il carico generato dalle reti fognanti può essere sopportato dall'impianto depurativo considerando il numero di A.E. pari a 470.**Pertanto, fatte salve diverse disposizioni, si può procedere alla progettazione dell'ampliamento di che trattasi;*
- con nota prot. AOO_075 del 26.11.2018 acquisita al protocollo comunale n. 28190 del 27.11.2018, la **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'ambiente - Sezione Risorse Idriche** inviava il proprio contributo evidenziando preliminarmente che il suolo interessato dall'intervento rientra tra le "aree a tutela quali-quantitativa" disciplinate dall'art. 23 delle NTA e allegato C6 del Piano di tutela delle acque (PTA) mentre non rientra, secondo le tavole del PTA, nelle aree catalogate come "interessate da contaminazione salina".
 Per ciò che attiene l'approvvigionamento delle acque potabili e trattamento dei reflui, la Sezione obbliga al rispetto puntuale del Regolamento Regionale n. 26 del 12 dicembre 2011, così come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n. 7 del 26 maggio 2016. Inoltre la stessa fa presente che *nel caso in cui AIP procedesse alla modifica e rideterminazione dei limiti dell'agglomerato in parola, comprendendo al proprio interno le aree interessate dalle attività contenute nel P.U.E., dovrà trovare puntuale applicazione, quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n.1252 del 9 luglio 2013 in ordine alla circostanza "che ogni ulteriore apporto dei carichi di reflui urbani rispetto a quanto previsto e cristallizzato dal Piano di Tutela delle Acque e dai successivi provvedimenti modificativi dello stesso Piano, così come al pari di una nuova lottizzazione che dovesse essere approvata secondo gli strumenti urbanistici vigenti, non può*

prescindere dalla contestuale assunzione dei relativi oneri per il loro trattamento da parte del Servizio Idrico Integrato, a meno che non sussista una capacità residua di trattamento presso l'impianto interessato, all'uopo certificata dal Gestore del S.I.I.. Gli oneri di cui trattasi non possono ricadere, in nessun modo, nei confronti del Servizio Idrico Integrato.

Per il trattamento delle acque meteoriche la Sezione obbliga ad attenersi puntualmente alla disciplina contenuta nel Regolamento Regionale n. 26/2013.

Per le politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso la Sezione ribadisce l'obbligo di osservanza ed applicazione delle disposizioni contenute nel menzionato R.R. 26/2013, prevedendo sistemi idonei di riuso e risparmio della risorsa idrica.

- agli atti non risultano pervenuti ulteriori contributi dai soggetti competenti in - materia ambientale consultati;

VISTO che, con provvedimento n. 61 del 18.12.2017 dell'Ufficio Paesaggio dei Comuni di Casarano e Alezio, è stato rilasciato parere di compatibilità paesaggistica per l'attuazione del Piano ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR, nei termini di cui al parere n. 78 espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 22.11.2017, che di seguito si riportano testualmente:

- *precedentemente all'approvazione del piano sia prodotto idoneo studio idrogeomorfologico;*
- *in fase di attuazione delle singole unità immobiliari siano rispettati gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale d'Ambito "Salento delle Serre" – sezione C - scheda A3/3.2 – componenti dei paesaggi urbani;*
- *a compensazione delle previste opere di espianto degli ulivi dovrà essere garantita la presenza di essenze vegetali autoctone (arboree/arbustive) negli spazi aperti, sia all'interno dei singoli lotti di intervento che nelle aree a standard, preferibilmente mediante reimpianto degli ulivi da espantare; inoltre la scelta delle essenze arboree e arbustive dovrà essere effettuata al fine di garantire nel complesso una copertura vegetale pari a 5-7 volte (LAI - Leaf Area Index) la superficie effettiva al fine di compensare adeguatamente la perdita di superficie naturale a causa dell'edificazione.*
- *per questa condizione e per eventuali altre è necessario il rispetto dei criteri progettuali previsti dalla Legge nr. 10/2013 – "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"*
- *non dovranno essere realizzate sistemazioni degli spazi verdi a prato irriguo, in quanto comporterebbero l'introduzione di un elemento estraneo ai luoghi; dovranno essere preferiti spazi aperti a terreno vegetale o, in alternativa, con ghiaia o misto di terra battuta e ghiaia. Le aree a verde non pavimentate dovranno comunque essere ricoperte da cotico erboso materiale anche se non irriguo;*
- *le superfici pavimentate esterne, qualora non immediatamente attigue ai fabbricati, dovranno essere pavimentate esclusivamente con tecnologie drenanti, preferibilmente mediante la posa di elementi distanziati a giunto largo, tali da consentire un adeguato drenaggio e la naturale crescita del cotico erboso;*
- *per le aree a parcheggio dovranno essere adottate tipologie di pavimentazione, del tipo grigliato carrabile, adatte a sostenere i carichi veicolari, ma tali da consentire un adeguato drenaggio e la naturale crescita del manto erboso; ciò al fine sia di conseguire un minore impatto visivo rispetto ad un'eventuale uniforme ed estesa pavimentazione cementizia, sia di contenere l'aumento delle superfici urbane impermeabili, con sensibili effetti sulle potenzialità di assorbimento delle acque piovane da parte dei suoli*
- *dovrà essere contenuta l'altezza massima delle eventuali recinzioni in muratura, che dovranno avere finitura preferibilmente analoga a quella delle murature esterne degli edifici; le stesse potranno eventualmente essere sovrastate da semplici ringhiere in ferro con elementi verticali;*
- *dovrà essere evitato l'inserimento di tipologie edilizie standardizzate ed avulse dal contesto territoriale sopra descritto, prediligendo l'inserimento di edifici che siano improntati alla linearità sia dal punto di vista degli sviluppi planivolumetrici che dei materiali costruttivi da utilizzare; in particolare dovrà essere evitato l'utilizzo di cemento a faccia vista o rivestimenti con materiali impropri, prediligendo per le murature esterne finiture lisce opache di cromia chiara; dovranno essere evitate facciate vetrate e/o*

aperture in prospetto di grandi dimensioni, prediligendo aperture a sviluppo verticale di dimensioni consone, eventualmente dotate di semplici cornici lisce; dovrà essere evitato l'inserimento di cornici, balaustre e/o altri elementi modanati.

CONSIDERATO che:

- il Comune di Casarano è dotato di PRG, approvato in via definitiva con deliberazione - della Giunta Regionale n. 2470 del 16.12.2008 pubblicata sul BURP n. 14 del 23.01.2009;
- il PRG di Casarano non è stato sottoposto alla procedura di VAS;
- il PRG di Casarano si attua attraverso piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata (piani particolareggiati, piani di zona per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi, piani di recupero, piani di lottizzazione convenzionati, programmi di riqualificazione urbana, programmi di recupero urbano) e attraverso interventi edilizi diretti, eventualmente subordinati a convenzione (concessioni convenzionate).
- il PRG di Casarano individua come proprio specifico strumento attuativo i Progetti Norma, che a loro volta possono articolarsi in Unità Minime d'Intervento;
- il regolamento regionale n. 18/2013, di attuazione della L.R. 44/2012, all'art. 5 (*Piani Urbanistici Comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS*) prevede che i piani urbanistici comunali di nuova costruzione definiti alla lettera 5.1.b siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS;
- poiché il PRG di Casarano, di cui il P.N. in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni, né per l'esclusione dalla VAS introdotta nell'ordinamento nazionale con il decreto legge 13 maggio 2011, n° 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n° 106), né per la semplificazione disposta all'art. 6, comma 6.1 del R.R. 18/2013. Di conseguenza il Piano di progetto è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.4 della L.R. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n.4, "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui all'art.9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra".
- con deliberazione di giunta comunale n. 199/2014 si procedeva alla costituzione dell'Ufficio Vas nell'area tecnica del Comune di Casarano;
- successivamente i Comuni di Casarano ed Alezio in data 23.10.2014 stipulavano Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio in forma associata della Delega Vas ai sensi della normativa in materia (leggi regionali 44/2012 e 4/2014), secondo lo schema di Convenzione ratificato dai rispettivi Consigli Comunali con Deliberazioni n. 19 del 13.08.2014 e n. 45 del 31.07.2014;
- con decreto del Sindaco del Comune di Casarano n. 8 del 18 gennaio 2018 si individuava e nominava l'Ing. Stefania GIURI a cui venivano delegate le funzioni stabilite per legge in materia di VAS;

ATTESO che, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità Procedente è il Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano facente capo all'Arch. Andrea CARROZZO;
- l'Autorità Competente è l'Ufficio VAS per i comuni di Casarano e Alezio con sede in Casarano, Piazza San Domenico n.1, facente capo all'Ing. Stefania GIURI;
- il presente Provvedimento di verifica, redatto dal Responsabile dell'Ufficio VAS del Comune di Casarano e del Comune di Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 sopra richiamata, verrà

pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, sull'Albo Pretorio del Comune di Casarano, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Casarano, ai sensi dell'art.8 comma 5 della L.R. n. 44/2012. Il suddetto provvedimento verrà inoltre trasmesso, a cura di questo Ufficio, all'Autorità procedente - il Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano e al Servizio VAS della Regione Puglia;

VISTO il "Progetto di Piano Particolareggiato e PEEP del Progetto Norma 3.3 di ampliamento della zona 167 di Pietra Bianca":

Descrizione del progetto

L'Unità Minima d'Intervento - UMI 3.3.1, la cui attuazione è prevista con piano particolareggiato e PEEP pari al 50% della capacità residenziale totale, è quella interessata dal Piano proposto, che in variante al Progetto Norma 3.3 del PRG, propone il riconfinamento di una porzione di territorio individuata per l'ampliamento della zona 167 del comparto di Pietra Bianca (mediante un incremento di superficie territoriale da 57.157 mq originariamente previsti a 59.260 mq) e l'inserimento di un ulteriore tratto di viabilità interna (cfr. Relazione Tecnica di progetto).

Umi 3.3.1	Superficie territoriale complessiva	SfR (superficie fondiaria residenziale)	SfSb (superficie fondiaria istruzione base)	neR (Superficie netta residenziale)	Pp (parcheggi a raso)	Vg (verde giardino)
Previsioni di Progetto	59.260,00 m ² sup. catastale	14.932,00 m ²	9.496,00 m ²	7.172,00 m ²	3.230,00 m ²	16.933,00 m ²
Previsioni da PRG	57.157,00 m ²	14.404,00 m ²	9.160,00 m ²	7.172,00 m ²	3.116,00 m ²	16.334,00 m ²

In cui:

St compl Superficie territoriale complessiva

Sf R Superficie fondiaria residenziale

Sf Sb Superficie fondiaria per l'istruzione di base

ne R Superficie netta residenziale

Pp Parcheggi a raso

Vg Aree a verde

Il Piano di Lottizzazione in esame prevede la ripartizione in quattro lotti e la sistemazione urbanistica mediante inserimento di un tessuto stradale e di tipologie edilizie con caratteristiche analoghe a quelle della porzione già edificata, edifici unifamiliari costituiti da piano seminterrato, piano terra e piano primo. Le previsioni di piano includono la realizzazione di una viabilità interna a due corsie, lungo la quale correranno sottoservizi ed opere di urbanizzazione, e di sistemazioni a verde all'interno di ogni lotto.

Si ritengono possibili impatti sull'ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall'attuazione **del Piano** in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1. **patrimonio culturale**, in termini di interferenza delle opere di progetto sulle visuali che caratterizzano l'area circostante il sito in esame;
2. **gestione ambientale sostenibile**, relativamente al servizio idrico integrato (per l'incremento dei consumi idrici), nonché all'uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del d.lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;
3. **qualità dell'ambiente urbano**, per quanto concerne:
 - a. clima acustico;

- b. mobilità sostenibile;
 - c. emissioni atmosferiche inquinanti – aumento di combustione non industriale e traffico veicolare;
 - d. dotazione di aree destinate a verde pubblico;
4. **assetto territoriale**, con particolare riferimento:
- a. alla sottrazione di suoli agricoli e all'aumento delle superfici impermeabilizzate;
 - b. alle condizioni di sicurezza degli edifici e delle strutture in progetto;
5. **ciclo delle acque**, in termini di smaltimento dei reflui, trattamento delle acque meteoriche e tutela quali-quantitativa dell'acquifero

CONSIDERATO che, sulla base di quanto rappresentato dal progettista negli elaborati progettuali e alla luce dei contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale, si può ritenere che i possibili impatti ambientali dovuti alle scelte di pianificazione operate nella UMI 3.3.1 del PRG di Casarano siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione, compensazione;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, che il **“Progetto di Piano Particolareggiato e PEEP del progetto Norma 3.3 di ampliamento della zona 167 di Pietra Bianca”** non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1 lettera c del d.lgs. 152/2006 e art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere **escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica** di cui agli articoli da 9 a 15 della legge regionale 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettati i termini dei pareri resi dagli Enti consultati, già in possesso dell'Autorità procedente, di cui alle premesse e le seguenti prescrizioni, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici di progetto anteriormente alla data di approvazione definitiva dello stesso;

In merito agli impatti sul **patrimonio culturale** siano rispettati i termini del parere reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e le condizioni del Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art. 96 del PPTR n 61 del 18.12.2017 di cui alle premesse.

Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di **tutela quali-quantitativa delle acque**:

- si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella - sezione 3.2.12 dell'allegato 14 al Piano di Tutela delle Acque;
- ove non fosse possibile allacciarsi alla fogna nera, sia applicato il Regolamento Regionale n. 26/2011 – “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”, così come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n. 7/2016;
- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche attenendosi comunque alla normativa regionale in materia;
- si persegua il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche (Regolamento Regionale n. 26 del 09 dicembre 2013 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”), in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta per l'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.

In merito al **clima acustico** vengano rispettati livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della LR 3/2002) e si

evidenzi l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale.

In merito al **contenimento dell'inquinamento luminoso** venga rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 *"Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico"*.

In merito agli **aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici**:

- sia acquisito il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001;
- si provveda alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell'intorno delle erigende strutture, convogliandole verso le opere di urbanizzazione o le naturali linee di deflusso esistenti;
- si garantisca il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzazione delle - rocce di scavo.

Nella **progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato**:

- a compensazione delle previste opere di espianto degli ulivi dovrà essere garantita la presenza di essenze vegetali autoctone (arboree/arbustive) negli spazi aperti, sia all'interno dei singoli lotti di interventi che nelle aree standard, preferibilmente mediante reimpianto degli ulivi da espantare; inoltre la scelta delle essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata al fine di garantire nel complesso una copertura vegetale pari a 5-7 volte (LAI Leaf Area index) la superficie effettiva al fine di compensare adeguatamente la perdita di superficie naturale a causa dell'edificazione;
- non dovranno essere realizzate sistemazioni degli spazi verdi a prato irriguo, in quanto comporterebbero l'introduzione di un elemento estraneo ai luoghi; dovranno essere preferiti spazi aperti a terreno vegetale o, in alternativa, con ghiaia o misto di terra battuta e ghiaia. Le aree a verde non pavimentate dovranno comunque essere ricoperte da cotico erboso materiale anche se non irriguo.

In merito alle **infrastrutture per la mobilità**:

- con riferimento ai parcheggi, siano individuati i posti auto per disabili e gli stessi siano dimensionati secondo gli standard normativi, assicurando, inoltre, l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche;
- nella realizzazione dei parcheggi e della viabilità interna all'area vengano privilegiate per le sistemazioni esterne e per i parcheggi l'uso di pavimentazioni drenanti, a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell'intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante, opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno, che garantisca la tutela delle falde sotterranee dalla contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti;
- vengano valutati i suggerimenti progettuali circa la viabilità proposti nel contributo della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la Mobilità di cui alle premesse.

Si promuova l'**edilizia sostenibile**, coerentemente con i principi di cui alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 *"Norme per l'abitare sostenibile"*, privilegiando in particolare l'adozione:

- di materiali, di componenti edili e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR n. 1471/2009 e s.m.i.);
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici integrati);
- di disgiuntori e cavi schermati, prevedendo altresì il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori, ai fini del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico indoor.

Si promuova la **riduzione dell'utilizzo delle fonti energetiche** non rinnovabili a favore di quelle rinnovabili (D.Lgs. 28/2011).

Nella fase attuativa degli interventi previsti nel Piano, oltre ogni misura e presidio come per legge in materia di allestimento e tenuta dei cantieri, sicurezza ed igiene del lavoro, si prevedano le seguenti **misure di mitigazione per le fasi di cantiere**:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
- le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni idonee per ottimizzare l'igiene e salubrità dei cantieri potenziando le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti e/o materiali di scarto;
- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 10 agosto 2012, n. 161;
- relativamente agli aspetti attinenti il decoro urbano del sito, si adottino tutte le misure idonee a mitigare la fase degli scavi, la temporanea presenza di cumuli di terre e materiali da costruzione, predisponendo opportuna segnaletica e sistemi schermanti visivi;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Progetto di Piano Particolareggiato e PEEP del progetto Norma 3.3 di ampliamento della zona 167 di Pietra Bianca;
- non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione della stessa, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili.

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento Regionale n. 18 del 09 ottobre 2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta del Comune di Casarano n. 199 del 29 maggio 2014;

VISTA la Convenzione tra il Comune di Casarano e il Comune di Alezio ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio in forma associata della competenza della delega VAS ai sensi della normativa in materia, siglata in data 23 ottobre 2014;

VISTO il Decreto del Sindaco del comune di Casarano n. 8 del 18.01.2018;

VISTA la ricevuta del versamento dei diritti istruttori dell'Ufficio VAS pari ad € 3.500,00 effettuata con bonifico bancario a favore del Comune di Casarano in data 07.04.2017, regolarmente incassato;

Tutto ciò premesso, il Responsabile dell'Ufficio VAS

DETERMINA

- 1. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente di escludere dall'assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012, il Piano Particolareggiato e PEEP del progetto Norma 3.3 di ampliamento della zona 167 di Pietra Bianca del Comune di Casarano di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n.18 *“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali”*, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino i termini dei pareri resi dagli Enti consultati di cui alle premesse, già in possesso dell'Autorità Procedente, e le prescrizioni indicate in precedenza, qui integralmente richiamate, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici del progetto di variante anteriormente alla data di approvazione definitiva dello stesso;**
- 2. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;**
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Casarano, quale sede dell'Ufficio VAS – Autorità competente e del Servizio Pianificazione del Territorio – Autorità precedente;**
- 4. di trasmettere il presente provvedimento:**
 - all'Autorità precedente - Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Ufficio VAS della Regione Puglia (pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it), per quanto eventualmente di competenza.

Il Responsabile Ufficio VAS

Ing. Stefania GIURI